

LE START-UP INNOVATIVE

INTRODUZIONE

Il D.L. 179/2012 ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, la figura di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico: la **start up innovativa**.

Per le imprese che possono qualificarsi come "start up innovative" sono **previste** semplificazioni e agevolazioni di diversa natura sia in ambito fiscale che con riguardo alla normativa societaria e del lavoro vigente.

Nella bozza del DDL Stabilità 2017, presentata il 15 ottobre 2016, sono state previste modifiche alle suddette agevolazioni. Si tratta tuttavia ancora di una bozza di legge, che durante l'iter parlamentare potrebbe subire notevoli modifiche. Bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta della Legge di Bilancio 2017 affinché tali modifiche siano di fatto operative.

Nel frattempo, nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizzeremo la disciplina della start-up innovativa così come risulta in vigore oggi.

INDICE DELLE DOMANDE

- 1. Cos'è una start-up innovativa?
- 2. Quali sono le **agevolazioni** per una start-up innovativa?
- 3. Vi sono **agevolazioni fiscali** a favore dei soggetti che investono nel capitale delle start-up innovative?
- 4. Cosa si intende per **investimento agevolato**?
- 5. Quando **si decade** dall'agevolazione?
- 6. Quale documentazione deve essere conservata per fruire dell'agevolazione?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COS'È UNA START-UP INNOVATIVA?

- **R.1.** La start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, non quotata in un mercato regolamentato/sistema multilaterale di negoziazione, in possesso di determinati requisiti:
 - è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 60 mesi. A tal fine si ricorda che la società non deve risultare da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda";
 - è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
 - a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
 - non distribuisce, e non ha distribuito utili;
 - ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
 - possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
 - sostenere **spese di ricerca e sviluppo** in misura pari o superiore al 15% del maggiore valore fra il costo e il valore della produzione (voci A e B del Conto economico) risultante dall'ultimo bilancio approvato;
 - impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
 - essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

D.2. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PER UNA START-UP INNOVATIVA?

R.2. Di seguito sono riepilogate le **agevolazioni civilistiche** relative ad una start-up innovativa:



- esonero da diritti camerali e imposte di bollo: le start-up innovative non dovranno pagare il diritto annuale ed i diritti di segreteria dovuti in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E emessa l'11 giugno 2014 dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese;
- possibilità di costituire la società senza ricorrere al Notaio: il procedimento di iscrizione del modello societario presso il registro delle imprese competente territorialmente avviene secondo le istruzioni per l'iscrizioni emanate dal Mise con il Decreto direttoriale del 1º luglio 2016;
- possibilità di creare diritti di voto asimmetrici: l'atto costitutivo delle start-up innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione;
- facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le start-up innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo);
- remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: le start-up possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Per i soggetti percipienti si applica l'irrilevanza fiscale e contributiva di tali assegnazioni;
- disciplina del lavoro tagliata su misura: la start-up innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi senza i vincoli quantitativi previsti per le altre società. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato. La disposizione è posta al fine di favorire la stabilizzazione dei rapporti nel tempo e ad evitare che al termine dei 48 mesi si instaurino rapporti di lavoro con ricorso a forme contrattuali potenzialmente elusive degli obblighi inerenti i rapporti di lavoro dipendente (es. partita Iva, collaborazioni a progetto ecc.);
- facoltà di remunerazione flessibile: la retribuzione dei lavoratori assunti da una startup innovativa non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o, parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni;
- accesso semplificato, gratuito e diretto per le start-up al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese: si tratta di un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla start-up, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario;
- sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle start-up da parte dell'Agenzia ICE: include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività

- volta a favorire l'incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l'emissione della "Carta Servizi Start-up" che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall'Agenzia;
- fail-fast: introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la start-up non decolli. Sottraendo le start-up innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all'imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio.

D.3. VI SONO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DEI SOGGETTI CHE INVESTONO NEL CAPITALE DELLE START-UP INNOVATIVE?

- R.3. Sì, Gli incentivi fiscali si concretizzano in un risparmio di imposta a favore dei:
 - soggetti passivi Irpef (titolo I del TUIR);
 - soggetti passivi Ires (titolo II del TUIR);

che effettuano un "**investimento agevolato**", sia direttamente che per il tramite di fondi specializzati, in una o più imprese qualificabili come start up innovative, nei 4 periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.

In particolare, nel caso delle

• persone fisiche, l'aiuto consiste in una detrazione di imposta pari al 19% della somma investita (elevabile al 25% in presenza di start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico). L'investimento massimo agevolabile è di 500.000 euro per ciascun periodo di imposta. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.



In deroga al principio generale secondo cui le detrazioni assumono rilevanza sino a concorrenza dell'imposta, la norma dispone che l'ammontare non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento per "incapienza" dell'imposta lorda "può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo".

per i soggetti passivi Ires, l'incentivo si concretizza in una deduzione del reddito imponibile pari al 20% delle somme investite (elevabile al 27% in presenza di start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico), per un importo massimo non superiore a 1,8 milioni di euro. Qualora la deduzione spettante è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza potrà essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.



D.4. COSA SI INTENDE PER INVESTIMENTO AGEVOLATO?

R.4. L'agevolazione riguarda:

- i conferimenti in denaro imputati a capitale sociale/riserva da sovrapprezzo azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
- la conversione di obbligazioni convertibili in azioni/quote di nuova emissione;
- la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, assimilati ex lege ai "conferimenti in denaro", ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni / prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27,DL n. 179/2012
- gli investimenti in quote di OICR/SICAV

Non godono dell'agevolazione i conferimenti:

- diversi dal denaro;
- in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del Patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo.

D.5. QUANDO SI DECADE DALL'AGEVOLAZIONE?

R.5. E' prevista la decadenza dal beneficio se, **entro 3 anni** dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica una delle seguenti circostanze:

- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
- la riduzione di capitale, nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start-upinnovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- il recesso o l'esclusione degli investitori stessi (soggetti passivi lres e Irpef);
- la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012 da parte della startup innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione speciale del registro delle imprese.

D.6. QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSERVATA PER FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE?

R.6. Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino la seguente documentazione:



- certificazione della start-up innovativa attestante di non avere superato il predetto limite di € 15 milioni ovvero se superato l'importo per il quale spetta la deduzione / detrazione, da rilasciare entro 60 giorni dal conferimento;
- copia del piano d'investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate:
 - ✓ sull'oggetto dell'attività "agevolata";
 - √ sui relativi prodotti;
 - ✓ sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
- certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività (solo per gli investimenti effettuati dalle start-up a vocazione sociale / del settore energetico).

